

n. 41 – 16 dicembre 2020

RAPPORTO DI LAVORO DI TECNOLOGO PRESSO L'UNIVERSITA'

Visto l'art 24 bis (Tecnologi a Tempo determinato) della Legge n. 240/2010 e al comma 3 il quale sottolinea che "I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non può in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima università", vorremmo sapere se è possibile per un candidato, che ha già svolto 5 anni nel ruolo da tecnologo, firmare un nuovo contratto (partecipando ad un nuovo bando) con un nuovo progetto di ricerca nella medesima Università oppure al soggetto in questione si preclude la possibilità di partecipare ad un nuovo bando da tecnologo avendo esaurito i 5 anni di cui sopra.

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" ha introdotto nella Legge 30 dicembre 2010, n. 240 l'art. 24 bis che consente alle Università la possibilità di instaurare rapporti con tecnologi, mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, al fine di potenziare le attività di ricerca degli Atenei anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati.

La figura del Tecnologo nelle Università – introdotta recentemente e solo a tempo determinato, è molto diversa da quella presente negli Enti pubblici di ricerca; in quest'ultimo caso Ricercatori e Tecnologi, presenti già nella configurazione originaria prevista dal DPR 171/1991, sono le figure deputate alla ricerca istituzionale ed in supporto ad essa. Inseriti negli organici degli Enti, ricercatori e tecnologi sono declinati sui tre livelli apicali e disciplinati nel medesimo modo in una sezione separata del contratto collettivo. In passato per qualche anno 1994 – 1997 stante la loro peculiarità funzionale sono stati inseriti nei ruoli dirigenziali. Nel corso del 2021 avremo modo di analizzare questa particolare categoria di personale.

Focalizzandoci sul quesito posto, il comma 3 del citato art. 24 bis fa espresso riferimento alla durata del rapporto contrattuale in termini di durata minima e massima e di un limite massimo complessivo presso la stessa Università, inclusa la previsione di una sola proroga.

In nessun caso, quindi, il contratto può eccedere i limiti di legge né trasformarsi a tempo indeterminato, né dare luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. La durata del rapporto, inoltre, non può protrarsi oltre i termini di scadenza del finanziamento sul quale grava il costo del contratto, essendo il tecnologo una figura ricercata con conoscenze in ambito tecnico e in ambito amministrativo per il supporto alle attività di ricerca per uno specifico progetto.

Il tecnologo a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 bis della Legge n. 240/2010, può avere un contratto di durata minima di 18 mesi, prorogabile per una sola volta per un massimo di soli 3 anni. In base alla suddetta norma, non è possibile che la durata di un contratto da tecnologo con la stessa Università oltrepassi complessivamente i 5 anni.